



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
C.A.P. 02010
Tel 0746 685612
Telefax 0746 685485
C.F. 00108820572
E-mail: tecnico@rivodutri.it



UFFICIO TECNICO
Ufficio Subdelega Legge Regionale 59/95



	<p align="center">DETERMINAZIONE N. 10/2018</p> <p align="center">PARERE PAESAGGISTICO IN SANATORIA</p> <p align="center">ai sensi della L.R. n. 59/1995 e L.R. n. 8/2012 e s.m.i. Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale ART. 146 – COMMA 7 D.LGS 42/2004</p>
<p>RICHIEDENTE:</p>	<p>Cardinali Giorgio Via Campigliano, 2 02010 RIVODUTRI RI</p> <p>Cardinali Roberto Via Torricella in Sabina 02100 RIETI RI</p>
<p>OGGETTO:</p>	<p>CONDONO EDILIZIO L. 724/94 – AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO DI UN EDIFICIO ABITATIVO E PERTINENZE</p> <p>Località: CAMPIGLIANO</p> <p>Foglio: 18 Part.Ile: 331</p>

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTO il D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i. recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005 di Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 di emanazione del Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

VISTO l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 e s.m.i., con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la Legge Regionale n. 13 del 16 marzo 1982 e s.m.i. inerente Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in materia di protezione delle bellezze naturali;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i., che disciplina la pianificazione paesistica e la tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio (P.T.P.);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, con la quale è stato approvato il Testo Coordinato delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.P. Ambito Territoriale n. 5 - Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e s.m.i.);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale n. 24/1998 e s.m.i. e la successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera, con la L.R. n. 16/2012 e s.m.i. di proroga della definitiva approvazione del P.T.P.R.;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.1995, come novellata con la legge Regionale n. 8 del 22.06.2012 e s.m.i., con la quale sono state subdelegate ai Comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione in materia di tutela ambientale;

VISTA la determinazione della Regione Lazio n. B6832 del 28.12.2009, confermata con determinazione della Regione Lazio n. G13659 del 09.11.2015, che individua il Comune di Rivodutri tra i Comuni in possesso dei requisiti necessari l'esercizio della funzione delegata in materia di autorizzazione paesaggistica;

DATO ATTO che con decreto di nomina n. 2 del 03.07.2018 è stato conferito incarico di Responsabile del III Settore Tecnico Comunale all'Arch. Claudio Mozzetti, dipendente Istruttore Direttivo, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000, e che lo stesso si avvale del Geom. Egidio Damiani, dipendente Istruttore Tecnico, in qualità di responsabile del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi;

DATO ATTO che con D.G.C. n. 66/2015 è stato conferito incarico all'Ing. Ivan Santocchi per lo svolgimento istruttorio delle istanze edilizie interessate dal regime di subdelega ex L.R. n. 59/95 e L.R. n. 08/12 e s.m.i., per il rilascio dei relativi pareri di cui all'art. 1 della medesima L.R. n. 08/12, nonché quale responsabile del procedimento per il rilascio della conseguente autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., al fine di attuare la differenziazione tra il responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e il responsabile

competente al rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi ai sensi delle D.G.R. n. 886/08 e n. 338/09;

VISTA la domanda presentata dal Sig. Cardinali Giorgio e Cardinali Roberto con Prot. n. 930 del 07.03.2018, corredata della documentazione prevista e del relativo progetto, intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i., il parere paesaggistico per **CONDONO EDILIZIO L. 724/94 – AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO DI UN EDIFICIO ABITATIVO E PERTINENZE**, in proprietà distinta nel NCEU al fg. 18 part. 331, con istanza:

a sanatoria ex art. 32 Legge n. 47/1985 - Condono Edilizio Legge 724/1994

e in subdelega ai sensi della L.R. n. 8/2012:

art. 4, comma 2, lettera b) (parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47)

DATO ATTO che l'immobile oggetto della suddetta istanza è un bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., art. 134, comma 1, lettera:

a (art. 136, comma 1, lettera c) - D.M. 5/22/1985

b (art. 142, comma 1, lettera c) - D.P.R. 24.12.1954 (Fosso di Fiumarone, Santa Susanna e Rivodutri)

b (art. 142, comma 1, lettera f) - L.R. n. 94/1985 (Riserva Naturale Regionale Laghi Lungo e Ripasottile)

CONSIDERATO che l'intervento non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D. P. C. M. del 12.12.2005, D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 e della L.R. 13/82;

RILEVATO che a seguito dell'esame istruttorio dell'istanza e del progetto presentato è stata redatta **RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA** ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. Lgs n. 42 del 22.01.2004 con l'esito seguente ai sensi dell'art. 146, comma 7, del D.Lgs. n. 42/20014:

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'opera da condonare consiste nell'ampliamento di una unità immobiliare in difformità dalla C.E. n. 371 del 21.05.1985, nella realizzazione di un modesto locale accessorio ad uso cantina di pertinenza dell'abitazione, nel parziale mutamento di destinazione d'uso dell'immobile e nella costruzione di un portico.

BREVE VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA:

L'opera da condonare è presente in un contesto edificato di ville sparse e presenta caratteristiche e finiture consone alla a quelle degli altri edifici della zona.

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA CONFORMITÀ CONFORME.

VISTA la nota prot. n. prot. 1446 del 09.04.2018 di trasmissione documentazione, come integrata con prot. 2095 del 22.05.2018, a seguito di richiesta della istruttoria e proposta provvedimento al **MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO** Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;

DATO ATTO che la nota ultima prot. 2095 del 22.05.2018 è stata inviata con Posta Elettronica Certificata consegnata il 22.05.2018 alle ore 08:17:44 per cui, trascorsi 45 giorni dalla ricezione degli

atti senza che il Soprintendente abbia reso il prescritto parere, può essere rilasciata l'autorizzazione paesaggistica di cui alla proposta inviata, ai sensi dell'art. 146, comma 9, del D. Lgs 42/2004;

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.;

ESPRIME PARERE PAESAGGISTICO IN SANATORIA

FAVOREVOLE

sulla base dell'istanza del Sig. Cardinali Giorgio e Cardinali Roberto con Prot. n. 930 del 07.03.2018, corredata della documentazione prevista e del relativo progetto, intesa ad ottenere ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i., il parere paesaggistico per **CONDONO EDILIZIO L. 724/94 - AMPLIAMENTO E CAMBIO D'USO DI UN EDIFICIO ABITATIVO E PERTINENZE**, in proprietà distinta nel NCEU al fg. 18 part. 331, senza prescrizioni.

L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146, c. 4 così come modificato DL 70/2011). Qualora i lavori siano iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione, possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 112/2013). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato (art. 146, c. 4 così come modificato dalla Legge 106/2014).

L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti nonché alla Regione Lazio.

L'autorizzazione paesaggistica è inserita nell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.


L'autorizzazione è pubblicata secondo il disposto dell'art. 1, comma 3, della L.R. 22 Giugno 2012, n. 8 e s.m.i. nell'albo pretorio del comune.

Restano fermi gli obblighi previsti dal Titolo I del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica della presente.

Rivodutri, 18 agosto 2018

Il Tecnico esperto in materia
Paesaggistico Ambientale e
Responsabile del Procedimento
(Ing. Ivan Santocchi)



COMUNE DI RIVODUTRI

Pubblicato all'Albo Pretorio On-line

del 08.10.2018 al 18.08.2018

Pos. 317



L'INCARICATA
Antonella CONTI

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Claudio Mozzetti)

